



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD

Parere del Revisore dei Conti n. 8 del 28 giugno 2021

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 28 giugno 2021, il Revisore dei Conti – Dott.ssa Monia Ibba, nominata con delibera consigliere n. 28 del 13/11/2018, immediatamente esecutiva, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. 267/2000 (di seguito TUEL),

ha proceduto all'analisi della proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 4202 del 23/06/2021 ed avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021" della quale se ne riporta di seguito un estratto del suo contenuto:

- *RICHIAMATO l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. e ii., che ha istituito la IUC, imposta unica comunale, con decorrenza dal primo gennaio 2014, distinta nelle tre componenti IMU, TASI e TARI;*
- *VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. e ii., che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;*
- *VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'art. 1, co. 738, ha abolito la IUC, a far data dal 01/01/2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- *RICHIAMATI:*
 - *• l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*
 - *• l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;*
- *VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,*



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- *VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;*
- *CONSIDERATO CHE:*
 - *• con deliberazione 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;*
 - *• con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l’entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;*
 - *• con deliberazione 715/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all’Ente di governo d’ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;*



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD

- • *nell'Allegato A) alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";*
- *PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019, con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A) alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);*
- *VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);*
- *VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;*
- *RICHIAMATI:*
 - • *l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";*
 - • *l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;*
- *CONSIDERATO CHE:*



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD

- *– con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell’art. 106, stabilendo che “per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;*
- *– con decreto del Ministro dell’interno del 13 gennaio 2021, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;*
- *– con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;*
- *– con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021;*
- *– al contempo, l’art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che “I comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;*
- *VISTA la delibera del Consiglio Comunale in data odierna, avente ad oggetto “Approvazione Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2021 secondo MTR allegato alla delibera ARERA*



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD

- 443/2019”, con la quale sono stati determinati, per l’esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;
- RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (92%) e utenze non domestiche (8%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;
 - ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;
 - RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;
 - TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;
 - VISTO l’art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;
 - RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe TARI 2021 come rappresentate nell’allegato, nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l’anno 2021, così determinate:



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD

- - 31.08.2021 (prima rata);
- - 30.09.2021 (seconda rata);
- - 31.10.2021 (terza ed ultima rata e soluzione unica);
- *VISTO il nuovo Regolamento che disciplina la TARI, approvato con deliberazione del C.C. in data odierna, il quale, all'art. 24, demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali ulteriori agevolazioni rispetto alle riduzioni già regolamentate;*
- *CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;*
- *ATTESO che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;*
- *VERIFICATO che nel corso dell'anno 2021 la maggior parte delle utenze non domestiche hanno subito la sospensione delle attività per emergenza COVID-19 e anche le restanti utenze non domestiche hanno subito ripercussioni economiche negative dagli effetti del COVID-19;*
- *CONSIDERATO che nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 39 del D.L. 104/2020, e dell'art. 106 del D.L. 34/2020, ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato concesso un contributo pari ad € 60.785,55, di cui € 17.565,83 destinati ad agevolazioni TARI per UND e UD;*
- *PRESO ATTO che tali risorse non sono state totalmente utilizzate e che risultano residui pari ad € 11.408,97 i quali possono essere utilizzati per la riduzione dei costi e le agevolazioni TARI relative all'anno 2021;*
- *RICHIAMATA la FAQ n. 36 alla certificazione COVID-19, con la quale il MEF ha precisato che si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, in quanto "il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione*



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD

- tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. del 3 novembre 2020”.*
- *CONSIDERATO che il conguaglio di cui all’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 risulta pari a € 3.356,00;*
 - *PRESO ATTO che con deliberazione C.C. in data odierna, di “Approvazione Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2021 secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019” si è stabilito di utilizzare parte dei residui del predetto fondo ad integrale copertura del conguaglio di cui all’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, per un importo pari a € 3.356,00;*
 - *PRESO ATTO, altresì, che l’importo dei residui del contributo Covid 2020, pari ad € 8.052,97, può essere utilizzato per le agevolazioni e riduzioni da concedere nell’anno 2021;*
 - *CONSIDERATO, infine, che l’art. 6 del DL. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni “finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”;*
 - *PRESO ATTO che in attesa del decreto di definizione degli importi da destinare a ciascun ente, l’IFEL ha pubblicato una tabella con la quale ha calcolato preventivamente il dettaglio del riparto del fondo per ciascun comune, e dal quale risulta, per l’anno 2021, un contributo per agevolazione alle UND presunto di € 6.253,00 a favore del comune di Escalaplano;*
 - *RITENUTO necessario utilizzare le risorse residue del 2020, pari ad € 8.052,97, al fine di agevolare le UND e in parte le UD, e le risorse di cui all’art. 6 del DL. 73/2021, pari ad € 6.253,00, al fine di approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a chiusure obbligatorie o a restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;*



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD

- *EVIDENZIATO che l'ammontare delle riduzioni/agevolazioni COVID è quantificato presuntivamente in complessivi € 14.305,97;*
- *PRESO ATTO che le attività soggette a sospensione per emergenza COVID-19 rientrano nelle seguenti categorie:*
 - • *alberghi con ristorante*
 - • *alberghi senza ristorante*
 - • *uffici ed agenzie*
 - • *negozi di abbigliamento, calzature, librerie, tabaccai, cartolerie e beni durevoli*
 - • *attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)*
 - • *carrozzeria, autofficine elettrauto*
 - • *attività artigianali di produzione beni specifici*
 - • *ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub*
 - • *bar, caffè, pasticceria*
 - • *ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio*
- *RITENUTO di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19 nonché per le utenze non domestiche che hanno subito comunque ripercussioni economiche negative, sia nella parte variabile che nella parte fissa della componente tariffaria, comprese nelle seguenti categorie, in proporzione al danno subito dalla epidemia da COVID-19, come meglio specificato nella tabella inserita nella proposta di delibera;*
- *RITENUTO, altresì, di stabilire, le seguenti agevolazioni alle utenze domestiche che hanno beneficiato del "Bonus sociale – solidarietà alimentare anno 2020", facendo ricorso alle somme destinate ad agevolazioni alle U.D. dal D.L. 34/2020 e non utilizzate nell'anno 2020, pari ad € 4.984,03, attraverso l'applicazione di una percentuale di riduzione della Tari dovuta per l'anno 2021, fino a concorrenza dell'importo complessivo a disposizione;*



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD

- *VERIFICATO che le agevolazioni da COVID sopra quantificate vengono interamente coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dal Comune per le suddette finalità;*
- *VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI) che è inserito all'ordine del giorno del Consiglio comunale del 29/06/2021 e per il quale il revisore ha rilasciato il parere n. 7 del 28/06/2021;*
- Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile di Settore sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
- Visto il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile di Settore sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Esprime

Parere favorevole ex art. 239 comma 1 lett. B) n. 7 del D.Lgs 267/2000 sull'approvazione della predetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Monia Ibba